Notaio
Angelo Turco

REPERTORIO N. 6684 RACCOLTA N. 4594

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè,
il giorno undici
del mese di settembre,
in Taranto al Corso Umberto I n. 173,
alle ore diciassette e minuti quaranta

Io sottoscritto dott. Angelo TURCO, Notaio in Martina Franca, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Taranto,

ho assistito

elevandone il presente verbale all'assemblea dell'Associazione denominata "Associazione Culturale Ki.Fra" con sede in Taranto via Federico II di Svevia 2/14, avente numero di codice fiscale 90255850738 e partita iva 03189150737, convocata per oggi, nel luogo ed alle ore di cui sopra, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. adozione di nuovo testo di statuto con modifica della denominazione e dello scopo associativo, e adeguamento alla disciplina delle associazioni di promozione sociale di cui al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);
2. Varie ed eventuali.

è presente:

- SCHINAIA Matteo nato a Taranto il 9 agosto 1982 e domiciliato per la carica, ove sopra, codice fiscale SCH MTT 82M09 L049R, cittadino italiano, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Certo io Notaio dell'identità personale della parte comparente la quale, ai sensi di legge e del vigente statuto associativo, nonché per consenso unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea.

Quindi il sopra costituito signor SCHINAIA Matteo consapevole della responsabilità penale, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

dichiara:

- che gli attuali associati dell'associazione "Associazione Culturale Ki.Fra" con sede in Taranto via Federico II di Svevia 2/14, avente numero di codice fiscale 90255850738 e partita iva 03189150737, sono i soggetti elencati, con indicazione della relative generalità, nell'elenco di cui al foglio presenze che al presente si allega sotto la lettera "A",
- che l'organo di amministrazione della predetta associazione "Associazione Culturale Ki.Fra" è composto dai seguenti componenti:
- SCHINAIA Matteo, sopra generalizzato, Presidente,
- SCHINAIA Francesco nato a Taranto il 12 luglio 1955, Vice-presidente,

Registrato a Taranto
il 15 settembre 2023
al n. 14868 / 1T

- FUGGETTI Emilia nata a Taranto il 16 febbraio 1984, Tesoriere.
- che la rappresentanza legale dell'associazione "Associazione Culturale Ki.Fra" spetta al Presidente del Consiglio Direttivo signor SCHINAIA Matteo, sopra generalizzato.
Tanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il signor SCHINAIA Matteo,

dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto ed è in sede straordinaria;
- che sono presenti tutti gli associati dell'Associazione come nominativamente individuati nel foglio presenze che al presente atto trovasi come sopra allegato sotto la lettera "A", che il Presidente dichiara essere tutti in regola con il versamento delle quote sociali e pertanto tutti aventi diritto di voto in conformità a quanto previsto dal vigente statuto associativo;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti i signori:
- SCHINAIA Matteo, sopra generalizzato, Presidente,
- SCHINAIA Francesco sopra generalizzato, Vice-presidente,
- FUGGETTI Emilia sopra generalizzata, Consigliere Tesoriere,
- che nessuno si è opposto alla trattazione di quanto all'ordine del giorno,
Quindi il Presidente,

accertata
l'identità e la legittimazione dei presenti,
dichiara

validamente costituita la presente assemblea idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invita me Notaio a redigerne il verbale.
Prende la parola il Presidente il quale, passando alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, espone all'Assemblea le ragioni che rendono opportuno procedere all'adozione di un nuovo testo di statuto associativo con modifica della denominazione da "Associazione Culturale Ki.Fra" a "Ki.Fra comunicazione & eventi ETS - Associazione di promozione sociale" in breve "Ki.Fra comunicazione & eventi ETS - APS" e dello scopo associativo, e adeguamento alla disciplina delle associazioni di promozione sociale di cui al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
Quindi, dopo breve discussione, l'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità

delibera

- di adottare il nuovo testo di statuto associativo con modifica della denominazione da "Associazione Culturale Ki.Fra" a "Ki.Fra comunicazione & eventi ETS - Associazione di promozione sociale" in breve "Ki.Fra comunicazione & eventi ETS - APS" e dello scopo associativo, e adeguamento alla disciplina delle associazioni di promozione sociale di cui al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), il tutto nel senso pro-

	Cognome	Nome	data di nascita	luogo di nascita	codice fiscale	qualifica	
1	SCHINAIA	MATTEO	09/08/1982	TARANTO	SCHMTT82M09L049R	SOCIO	
2	SCHINAIA	FRANCESCO	12/07/1955	TARANTO	SCHFNC55L12L049T	SOCIO	
3	FUGGETTI	EMILIA	16/02/1984	TARANTO	FGGMLE84B56L049E	SOCIO	
4	SCHINAIA	IOLANDA ALESSANDRA	29/05/1990	TARANTO	SCHLDL90E69L049Y	SOCIO	
5	TURRISI	POMPEA	29/08/1962	FRANCAVILLA FONTANA (BR)	TRRPMP62M69D761T	SOCIO	
6	BONORA	ANNA MARIA	25/09/1962	TARANTO	BNRNMR62P65L049P	SOCIO	
7	FUGGETTI	ERNESTO	22/10/1958	TARANTO	FGGRST58R22L049Z	SOCIO	

Matteo Schinaia

Allegato "A" al Repertorio n. 6684 Raccolta n. 4594

STATUTO
della
Associazione
"Ki.Fra comunicazione & eventi ETS - Associazione di promozione sociale"
in breve
"Ki.Fra comunicazione & eventi ETS - APS"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, quale Ente del terzo settore, un'associazione di promozione sociale denominata:

"Ki.Fra comunicazione & eventi ETS - Associazione di promozione sociale"
in breve
"Ki.Fra comunicazione & eventi ETS - APS"

L'associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 - L'associazione ha sede legale nel Comune di Taranto. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 - L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 4 - L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; l'organizzazione di eventi, spettacoli, fiere e manifestazioni pubbliche culturali, sportive, culinarie, per informare le persone e sensibilizzarle su tematiche trattate, momenti formativi, informativi, seminari, corsi, anche su problematiche sociali, socio-economiche, sanitarie o socio-sanitarie;
- promuovere, assistere e organizzare lo sviluppo del territorio, anche mediante interventi e servizi finalizzati

alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, anche proponendo progetti di sviluppo di filiere integrate ed equilibrate tra primario, secondario e terziario in armonia con le produzioni ed il mercato del territorio;

- promuovere, organizzare, progettare, programmare e assistere lo sviluppo economico sul territorio, anche con programmi di formazione finalizzati allo scopo, gestire sedi, laboratori e attività.
- attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, attività di promozione della cultura dei territori e della loro storia, delle tradizioni in genere, delle arti e dei mestieri riconducibili ad aree geografiche specifiche caratterizzanti l'ambiente ed il relativo contesto sociale ed economico;
- promuovere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzare seminari e corsi di formazione universitaria, post-universitaria e professionale, ivi inclusi corsi per il personale docente di ogni ordine e grado;
- corsi di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; istituire seminari che trattino le tematiche dell'isolamento nelle persone anziane e nei giovani oltre al fenomeno dell'emarginazione sociale; sperimentazione di corsi con tematiche di natura sociale, dove le persone si possano mettere a confronto e stabilire allo stesso tempo un contatto, producendo materiali, oggetti e quant'altro possa essere utilità ad altre associazioni o nell'ambito sociale;
- Promuovere, organizzare, progettare, programmare e assistere tutto ciò che può determinare un equilibrio di mercato in armonia con la popolazione stanziale, la piena occupazione, pari dignità umana, anche con seminari e programmi di formazione finalizzati allo scopo;
- attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, attività di promozione dello scambio culturale fra comunità presenti sul territorio Italiano, anche di diversa provenienza, cultura e razza; attività di promozione dello scambio culturale fra la popolazione Italiana e le comunità immigrate presenti sul territorio; attività di promozione, organizzazione e conduzione di programmi d'integrazione, anche con seminari e formazione, fra la popolazione Italiana e le comunità immigrate presenti sul territorio;
- promuovere assistenza all'uomo, alla famiglia, all'impresa

e agli enti pubblici;
- creazione e gestione di strutture per persone anziane che vogliano prestare il loro operato per attività socialmente utili; creazione e gestione di strutture in grado di offrire un valido supporto con personale specializzato al fine di aiutare i giovani nei momenti di difficoltà o di crisi; la creazione di strutture ricreative per persone giovani e anziane ed in grado di offrire assistenza socio- sanitaria all'uomo, alla famiglia, all'impresa e agli enti pubblici;
- interventi di tutele a valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- corsi di formazione e informazione sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

L'associazione per lo svolgimento delle suddette attività, in via strumentale, può altresì:
- organizzare e gestire sedi attrezzate in grado di programmare e offrire seminari e formazione; mettere a disposizione personale qualificato per offrire supporto e assistenza ai giovani e alle persone anziane, creare zone ricreative all'interno del nostro territorio facendole poi gestire direttamente dai volontari locali, le prestazioni d'opere di volontariato rivolte verso enti pubblici e a privati, l'esercizio di attività professionali, sociali e culturali allo scopo di promuovere l'inserimento nella vita attiva e volte alla valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni;
- promuovere intese con enti scientifici, culturali e educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività culturali, sia tramite incontri e convegni, sia assicurando luoghi di riposo e meditazione a persone impegnate nelle attività di studio o di ricerca;
- promuovere analoghe intese con enti, associazioni, fondazioni, istituti italiani e stranieri per l'organizzazione di seminari o incontri e per l'utilizzazione e gestione comune di beni culturali appartenenti agli enti citati;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di Delegazioni e di Sezioni che operino per il raggiungimento di fini perseguiti;
- porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari, ivi comprese la conduzione d'attività ricettive, la conduzione di esercizi commerciali anche periodici o stagionali, l'attività di consulenza culturale e scientifica, l'organizzazione di viaggi a scopo d'istruzione, di studio e di formazione culturale, l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli, concerti e stagioni concertistiche, mostre ricorrenti e permanenti, concorsi a premio, convegni, seminari;
- promuovere e attuare iniziative di carattere culturale e

formativo, di ricerca e di sperimentazione, in tutti i settori che concorrono alla realizzazione degli scopi;
- partecipare a bandi, avvisi pubblici, intraprendere ogni azione, anche in sinergia con soggetti pubblici e privati, diretta alla tutela, alla conservazione, al recupero e alla fruizione dei beni culturali, musicali, architettonici, tecnologici e documentali, riferiti alla realizzazione dei propri fini;
- curare ed eseguire la redazione, la diffusione e la pubblicazione di riviste, manuali, saggi, cataloghi, CD-ROM, films;
- svolgere attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e a quello della pubblicità;
- istituire borse di studio per attività di ricerca, nonché premi di riconoscimento di meriti artistici o di consulenze e collaborazioni di rilevante valore, offerte per la nascita e per lo sviluppo della stessa Associazione (laurea honoris causa, attestati, coppe, targhe, medaglie, vacanza omaggio, premi in denaro ...);
- collaborare con enti e istituzioni nazionali ed internazionali aventi le medesime affinità e stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad attività con altre associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione, alla valorizzazione ed alla diffusione della cultura;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di enti e persone giuridiche;
- realizzare strutture ricreative e aree verdi, lavori di decorazione, manutenzioni di beni mobili e immobili, l'allestimento di mostre fiere, teatri e altre manifestazioni, cartelli informativi e propagandistici, il servizio di gestione mense, parcheggi e autorimesse;
- gestire e acquisire appalti, acquistare e noleggiare attrezzature e materiali inerenti alle attività svolte, comprare, affittare, modificare beni immobili, l'organizzazione di corsi e seminari con tematiche sperimentali e diverse, l'organizzazione di eventi per la raccolta di fondi, la produzione di materiali, oggetti e quant'altro possa essere utile all'associazione stessa ed altre nell'ambito sociale;
- aderire ed integrarsi con altre organizzazioni perseguenti le stesse finalità o complementari per il raggiungimento dello scopo sociale e potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dello Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché dai privati e da Enti Pubblici e

privati, e dalla Comunità Europea.
L'associazione, in via strumentale, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari che, a giudizio dei propri organi competenti, siano necessarie o anche solo opportune per il raggiungimento dei propri fini, ivi compresa la locazione, l'acquisto e la vendita di beni immobili, l'acquisto e la vendita di marchi, la stipula di contratti di finanziamento, la concessione di garanzie, ed ogni altra attività strumentale al raggiungimento delle finalità suddette, con esclusione di ogni intento speculativo e di ogni attività che fosse vietata dalle vigenti norme di legge.
Art. 5 - Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
Soci
Art. 6 - Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.
Art. 8 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Diritti e doveri dei soci
Art. 9 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 10 - La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 11 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 12 - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 13 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 14 - Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 15 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 16 - L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 17 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 10;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18 - L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in

proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.
È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 19 - Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Art. 20 - Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. I rimborsi per le spese sostenute in favore dei membri del Consiglio Direttivo sono ammessi solo nei limiti delle vigenti norme di legge.
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza

attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili all'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 24 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno

o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 25 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 26 - Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 27 - Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 28 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti

requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 29 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal

rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Art. 31 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:
a) quote associative degli aderenti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) rendite patrimoniali;
f) attività di raccolta fondi;
g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 32 - Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 33 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Libri sociali
Art. 34 - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;
b) registro dei volontari;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 35 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.
Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 36 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori ad un milione di euro l'Associazione dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 D.Lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a centomila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 37 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo

dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 38 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

posto dal Presidente;
- di confermare quali componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione per i primi 3 (tre) anni i signori:
- SCHINAIA Matteo, Presidente,
- FUGGETTI Emilia, Vice-presidente,
- SCHINAIA Francesco Consigliere Tesoriere,
tutti come sopra generalizzati, i quali accettano la carica dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi di legge;
- di approvare il nuovo testo di statuto che, firmato dalla parte comparente e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "B";
- di dare mandato al Presidente ad apportare al presente atto tutte le modifiche, soppressioni o aggiunte richieste dalle Competenti Autorità, nonché a svolgere tutti gli adempimenti necessari.
Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciotto e minuti ventisei
Imposte e spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico dell'Associazione e della parte comparente solidalmente tra loro.
La parte comparente da atto che la presente Associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quale associazione non riconosciuta, impegnandosi all'uopo il Presidente come sopra nominato all'espletamento nei termini di legge delle dovute attività ai fini della relativa iscrizione.
La comparente invoca ove applicabili i benefici fiscali di cui al D.Lgs. 117/2017 e normativa correlata.
La parte comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, ad eccezione dello statuto sociale.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e fatto questo atto da me diretto dal principio alla fine.
Dell'atto stesso, unitamente allegato statuto, ho dato lettura alla parte comparente la quale a mia interpellanza dichiara di essere lo scritto conforme alla sua volontà e lo approva e sottoscrive e firma a norma di legge con me Notaio.
Sono le ore diciotto e minuti trentotto
Consta di due fogli ed è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno complessivamente su sei facciate e quanto fin qui della settima
F.to: SCHINAIA Matteo, Angelo TURCO Notaio. Vi è il sigillo.
Copia conforme all'originale, composta di dieci fogli, muniti delle prescritte firme, che si rilascia per uso consentito.
Martina Franca, 18 settembre 2023